

of. Lopez



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Alessandria
U. T. di Alessandria
Prot. N. 109646
13 NOV. 2017

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1537/2016

UDIENZA DEL

29/09/2017 ore 09:30

N°

1463/17

PRONUNCIATA IL:

29 SET. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 OTT. 2017

Il Segretario

IL ~~SEGRETARIO~~ *DA SEZIONE*
(Viggenza Giordana)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PIEMONTE

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>GALASSO</u> | <u>ENNIO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CASCINI</u> | <u>PROSPERO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MAIORCA</u> | <u>ROBERTO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1537/2016
depositato il 03/11/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 242/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ALESSANDRIA
contro:

difeso da:
COMASCHI ELENA GABRIELLA
CORSO MARINI 103 15100 ALESSANDRIA

e da
MALVEZZI ROBERTO
CORSO VIRGINIA MARINI 103 15121 ALESSANDRIA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7J076I02081/2015 IRES-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7J076I02614/2014 IRES-ALTRO 2009

Conclusioni parte appellante

Alla luce dei motivi di impugnazione esposti, voglia codesta Commissione Tributaria regionale di Torino accogliere l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 242\04\16 pronunciata il 2\05\2016 della sez. 4° della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, depositata in data 1\07\2016 e notificata il 14 luglio 2016, conseguentemente dichiarando e confermando la piena legittimità degli avvisi di accertamento in epigrafe.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi del presente giudizio.

Conclusioni parte appellata

Voglia codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, in via principale, respingere l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore degli scriventi legali.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta On.le Commissione accolga i motivi di impugnazione dell'Agenzia, voglia dichiarare la non debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito della normativa, sussistendo tutte le possibili cause di equivocità nell'interpretazione della norma tributaria come elaborate dalla Suprema Corte.

Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione.

L'Ufficio ha impugnato la sentenza n. 242\04\16 della CTP di Alessandria che aveva accolto i ricorsi della _____ avverso gli avvisi di accertamento per gli 2009 e 2010 con i quali era stata contestata l'omessa effettuazione di ritenute in violazione dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600\1973

per la compravendita di azioni proprie, secondo l'Ufficio, assimilabile quanto agli effetti al recesso del socio con conseguente applicabilità dell'art. 47, comma 7 del dpr 917\1986.

L'appellante critica la decisione osservando che le azioni proprie non esprimono alcuna attività patrimoniale perché altro non sono che la restituzione di capitale proprio.

L'acquisto di azioni proprie ai di là del nome non svolge la funzione tipica di scambio ma regola esclusivamente il recesso del socio che ottiene la liquidazione della propria quota o delle proprie azioni con utili disponibili.

L'acquisto altro non serve che a liquidare il socio. A ciò consegue che fiscalmente l'operazione deve essere disciplinata dall'art. 47 comma 1 del TUIR che prevede la tassazione degli utili sotto qualsiasi forma distribuiti.

Il socio ha ricevuto somme superiori a quanto a suo tempo corrisposto per l'acquisto che la società ha prelevato dalle riserve disponibili. Pertanto ai sensi dell'art. 27, comma 1 del DPR 600\73 la società era tenuta ad applicare sulle somme una ritenuta del 12,50%.

Ai fini fiscali quel che conta è che il recesso ci sia stato ; poco rileva la disciplina civilistica tesa a inquadrare i rapporti tra socio e società .

L'appellante nelle proprie controdeduzioni ribadisce che nel caso non si è trattato di recesso e men che mai sono stati distribuiti utili , ma tra le parti è intervenuta una normale compravendita. Richiama la chiara disciplina civilistica del recesso del socio e della vendita e le specifiche finalità dei due istituti.

La società peraltro non ha deliberato l'annullamento delle azioni che sono rimaste nel suo portafoglio. Nel caso non si è verificata una distribuzione di

utili , ma si è proceduto in forza della compravendita a versare un corrispettivo tassabile come reddito diverso.

Richiama la circolare 26/E dell'Agenzia delle Entrate che precisa non essere applicabile l'art. 47 comma 7 del Tuir qualora il recesso avvenga mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci.

Specifica che l'art. 47 comma 7 fa riferimento al recesso tipico che comporta l'annullamento delle azioni o delle quote cosa che non è avvenuta nel caso in esame.

Da ultimo ribadisce che nel caso in esame non sono stati distribuiti utili in quanto l'iscrizione della "riserva per azioni proprie in portafoglio" non è finalizzata alla distribuzione di utili al socio venditore, ma solo alla conoscenza per i terzi dell'importo delle riserve vincolate che potrà essere distribuito solo dopo che le azioni saranno alienate.

L'Ufficio , a parere dell'appellata, vorrebbe tassare una prima volta le somme corrisposte all'azionista, plusvalenza già tassata in quanto l'

l'ha dichiarata come reddito diverso, e poi da ultimo in capo ai nuovi azionisti allorché si procederebbe alla distribuzione di utili in conseguenza della vendita della azioni proprie a suo tempo acquistate.

La Commissione ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.

E' indubbio che il recesso del socio e la compravendita di azioni proprie hanno una specifica disciplina e differenti caratteristiche e finalità . Non appare dunque fondata quanto alla disciplina fiscale , in assenza di una normativa ad hoc, una loro assimilazione ed una loro completa e scontata equivalenza La tesi dell'Ufficio per cui la compravendita sia sempre e comunque equiparabile al recesso del socio quanto agli effetti fiscali, stante

la diversità dei due istituti non può essere condivisa. Per potersi avvalorare la tesi secondo cui la compravendita di azioni proprie costituisce recesso del socio con conseguente liquidazione tramite la distribuzione di utili, sarebbe stato necessario fornire prove specifiche a sostegno di quanto ipotizzato. Cosa che in realtà non è avvenuto, mentre risulta accertato e comunque non contestato il fatto che le azioni non siano state annullate e che siano tuttora detenute dalla società.

La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


La commissione conferma la sentenza impugnata. Pone a carico della parte appellante le spese del presente grado liquidate in euro


Così deciso in Torino il 29/9/2017

Il Relatore



Il Presidente





LA PRESENTE E' COPIA
AUTENTICA, COMPOSTA
DI N°^{TRE}..... FOGLI
TORINO, II ...²...NOV...2017

Il Collaboratore Tributario
Marco SVELOS